

COMUNE di CONFIENZA

(Provincia di Pavia)



REGOLAMENTO COMUNALE SULLE STRUTTURE DI ACCOGLIMENTO PER MIGRANTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2025

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE STRUTTURE DI ACCOGLIMENTO PER MIGRANTI

ART 1: Requisiti minimi comuni

In linea generale, qualunque sia l'assetto organizzativo, le strutture di accoglienza rispondono ad alcuni requisiti minimi comuni relativamente alla struttura, all'organizzazione ed alla gestione.

ART 2: Caratteristiche igienico-sanitarie

Per quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari, il centro dovrà essere dotato di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (mediamente 1 su 6) e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e laddove la presenza sia mista quanto a genere.

ART 3: Zone sensibili

Viste le molteplici problematiche sociali e di sicurezza che questo tipo di strutture possono generare, si ritiene prioritario favorire processi di integrazione condivisi con i residenti e si ritiene fondamentale che il Comune possa programmare e supervisionare eventuali insediamenti di Centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo.

La zona in cui possono essere individuati i centri di raccolta deve essere collocata a distanza dal raggio della zona sensibile rappresentata dall'agglomerato urbano fitto di fabbricati residenziali così come da planimetria allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Inoltre tra centri di accoglienza ed il perimetro della zona sensibile dovrà esserci una distanza minima di 300 mt.

ART. 4: Richiesta di Nulla osta preventivo

I privati, anche sotto forma di associazioni/cooperative, che volessero ospitare rifugiati/richiedenti asilo presso strutture di proprietà o di cui abbiano godimento a qualsiasi titolo, ubicate al di fuori della zona sensibile ed oltre la distanza di cui al precedente art.2 dovranno chiedere il nulla osta al Comune dell'insediamento fornendo tutta la documentazione necessaria comprovante:

- regolarità dell'immobile circa la vigente legislazione urbanistico edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.);
- destinazione compatibile con la residenza e, in particolare, possesso delle prescritte certificazioni attinenti gli impianti installati come risultante dal certificato di agibilità dovuto ai sensi dell'art. 24 del richiamato D.P.R. n. 380/2001;
- regolarità circa il pagamento delle tasse e imposte comunali;
- idoneità abitativa ai sensi dell'Art. 29 D.Lgs. 286/98 (T.U. Stranieri).

ART. 5: Sanzioni

Chiunque eserciti ospitalità senza il previsto nulla osta è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa ex art. 7 bis D.Lgs. 267/00 da 25 a 500 € oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di alloggio.